



Consiglio comunale 23/07/2026

Regolamento di polizia mortuaria e di disciplina dei servizi cimiteriali del Comune di Magenta

Proposte di Emendamento del Gruppo Consiliare ProgettoMagenta



Il presente documento raccoglie in forma organica le proposte di emendamento al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Magenta elaborate dal gruppo consiliare ProgettoMagenta, in vista dell'esame del provvedimento da parte del Consiglio Comunale.

Il pacchetto nasce da un lavoro di analisi puntuale del testo predisposto dall'Amministrazione, condotto anche attraverso il confronto con la disciplina adottata da altri Comuni e attraverso un esame critico approfondito delle diverse parti del testo.

Le proposte qui presentate perseguono quattro obiettivi principali:

- rafforzare le garanzie procedurali a tutela dei cittadini nei procedimenti che incidono su diritti concessori già acquisiti (decadenze, revoche, rideterminazioni d'ufficio);
- ampliare l'equità sociale ed economica del sistema tariffario e delle condizioni di gratuità;
- rafforzare la centralità del Consiglio Comunale nelle scelte di indirizzo generale e rafforzare la trasparenza nei confronti dei cittadini;
- introdurre correttivi tecnici puntuali, volti a colmare lacune, ambiguità o incoerenze interne del testo.

Per facilitare la discussione in Aula, gli emendamenti sono stati riorganizzati secondo un criterio che muove dalle questioni di maggiore portata politico-istituzionale verso quelle di natura più tecnico-applicativa.

Per ciascun emendamento sono indicati: l'articolo del Regolamento interessato, la tipologia dell'intervento (modificativo, aggiuntivo o soppressivo), il testo proposto e un'illustrazione che ne spiega la ratio.

Struttura del documento

Gli emendamenti sono raggruppati nelle seguenti cinque sezioni:

Sezione A - Governance istituzionale e trasparenza. Emendamenti che incidono sul riparto di competenze tra Consiglio e Amministrazione e sugli obblighi di trasparenza verso i cittadini.

Sezione B - Equità sociale ed economica. Emendamenti che ampliano le condizioni di gratuità, rateizzazione e sostegno alle famiglie in difficoltà.

Sezione C - Garanzie procedurali e tutela dei diritti dei concessionari. Emendamenti che introducono contraddittorio, motivazione, notifica e termini di garanzia nei procedimenti che incidono su diritti concessori.

Sezione D - Sostenibilità ambientale. Emendamento in materia di materiali funerari a ridotto impatto ambientale.

Sezione E - Disposizioni tecniche e organizzative. Emendamenti di natura più puntualmente tecnico-applicativa, relativi a procedure, termini e servizi specifici.



SEZIONE A - GOVERNANCE ISTITUZIONALE E TRASPARENZA

emendamenti che incidono sul riparto di competenze tra Consiglio e Amministrazione e sugli obblighi di trasparenza verso i cittadini.

Emendamento 1

Competenza del Consiglio Comunale sulla scelta del modello di gestione del servizio cimiteriale

Articolo di riferimento: Art. 3, comma 3

Tipologia: Modificativo

Testo proposto

«La scelta tra gestione diretta e affidamento a Gestore esterno del servizio cimiteriale è preventivamente sottoposta a specifica Deliberazione del Consiglio Comunale, che ne definisce gli indirizzi generali.»

Illustrazione e motivazione

La scelta del modello di gestione del servizio cimiteriale - diretta ovvero affidata a un gestore esterno - non è una scelta meramente tecnico-amministrativa: comporta indirizzi di lungo periodo su tariffe, qualità del servizio e presidio pubblico di una funzione delicata come quella cimiteriale. È quindi opportuno che tale scelta sia rimessa, negli indirizzi generali, alla Deliberazione del Consiglio Comunale e non lasciata alla sola determinazione dirigenziale o di Giunta, in coerenza con il ruolo di indirizzo e controllo politico che l'ordinamento riconosce all'organo consiliare, garantendo così anche il confronto tra le diverse forze politiche presenti in Aula.

Emendamento 2

Ricognizione e programmazione di obitorio comunale e cinerario comune

Articolo di riferimento: Nuovo art. 70-bis

Tipologia: Aggiuntivo

Testo proposto

«Art. 70-bis - Ricognizione e programmazione delle strutture di cui agli articoli 11, 24, 28 e 29

1. Entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la Giunta Comunale approva una relazione ricognitiva sullo stato di attuazione dell'obitorio comunale, del cinerario di cui agli articoli 11, 24, 28, 29, indicando, ove tali strutture non siano ancora realizzate, la struttura sanitaria o cimiteriale, propria o convenzionata, effettivamente utilizzata in via sostitutiva.

2. La relazione di cui al comma 1 individua altresì i termini e le modalità per la realizzazione, ovvero per la stipula di apposita convenzione con altro Comune o soggetto gestore, delle strutture mancanti, ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune e comunicata al Consiglio Comunale.

3. Fino alla completa attuazione di quanto previsto dal presente articolo, ogni riferimento contenuto nel presente Regolamento all'obitorio comunale o al cinerario comune si intende riferito, ove



occorra, alla struttura sostitutiva individuata ai sensi del comma 1, senza oneri aggiuntivi per i cittadini rispetto a quanto previsto per le medesime prestazioni dagli articoli 6, 7 e 11.»

Illustrazione e motivazione

Il Regolamento dà per scontata, in più punti, l'esistenza di un obitorio comunale e di un cinerario comune: art. 11, comma 3; l'art. 24, comma 5, ne prescrive la dotazione come obbligo cogente; gli artt. 28, comma 10, e 29, comma 9, ne fanno la destinazione residuale automatica delle ceneri non reclamate, come previsto dall'art. 3 della L. 130/2001.

Siccome tali strutture non risultano, allo stato, effettivamente realizzate a Magenta, le conseguenze non sono solo formali: il servizio gratuito di deposito d'urgenza rischia di appoggiarsi a strutture sanitarie convenzionate con tempi e costi diversi da quelli scritti nel Regolamento; l'eventuale assenza di cinerario comune costituirebbe un inadempimento rispetto a un obbligo di legge (DPR 285/1990) che il nuovo Regolamento, limitandosi a darlo per già acquisito, non affronterebbe né sanerebbe.

L'emendamento non entra nel merito dello stato di fatto, ma impone un obbligo di trasparenza e di programmazione: una ricognizione pubblica, un termine per la realizzazione o per la convenzione sostitutiva, e la comunicazione al Consiglio Comunale, così da rendere l'eventuale criticità visibile e gestibile anziché implicita nel testo normativo.

Emendamento 3

Impegno alla digitalizzazione delle procedure cimiteriali

Articolo di riferimento: Art. 6, nuovo comma 7

Tipologia: Aggiuntivo

Testo proposto

«Il Comune si impegna a rendere disponibili, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, procedure telematiche per la presentazione delle istanze, il pagamento delle tariffe e la consultazione dello stato delle concessioni cimiteriali, dandone contestuale comunicazione ai cittadini.»

Illustrazione e motivazione

Il Regolamento richiama già alcuni strumenti digitali - il registro cimiteriale informatico (art. 22) e la piattaforma regionale GeAF per le imprese funebri (art. 12) - ma non contiene alcun impegno esplicito alla digitalizzazione dei servizi rivolti direttamente ai cittadini (presentazione di istanze, pagamento delle tariffe, consultazione dello stato delle concessioni). Fissare un termine certo per l'attivazione di tali servizi telematici è coerente con gli obiettivi generali di semplificazione già richiamati dallo stesso Regolamento (art. 9) e dà concretezza operativa a un principio altrimenti solo enunciato.



SEZIONE B - EQUITÀ SOCIALE ED ECONOMICA

emendamenti che ampliano le condizioni di gratuità, rateizzazione e sostegno alle famiglie in difficoltà.

Emendamento 4

Gratuità anche in presenza di parenti in stato di indigenza

Articolo di riferimento: Art. 7, comma 4, lett. c)

Tipologia: Modificativo

Testo proposto

«L'assenza di una rete familiare ovvero l'assenza di parenti entro il sesto grado e di affini entro il secondo grado, fermo restando che, ove tali parenti o affini risultino esistenti ma versino essi stessi in comprovato stato di indigenza accertato dai Servizi Sociali, si applica comunque la condizione di gratuità di cui alla lettera b).»

Illustrazione e motivazione

Nella formulazione attuale, l'esistenza formale di un parente - a prescindere dalle sue condizioni economiche - può precludere l'accesso alla gratuità. L'emendamento evita che famiglie in difficoltà economica siano escluse dalla gratuità per il solo fatto che esiste un parente entro il grado previsto, quando anche quest'ultimo versi in condizione di comprovata indigenza accertata dai Servizi Sociali: la condizione di gratuità di cui alla lettera b) si applica in tal caso comunque, allineando la lettera c) alla medesima ratio di tutela sociale.

Emendamento 5

Gratuità della concessione per tumulazione di resti/ceneri in sepoltura privata già esistente

Articolo di riferimento: Art. 7

Tipologia: Aggiuntivo

Testo proposto

«È gratuita la sola concessione per la tumulazione di cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie in sepolture private già oggetto di concessione in essere, fermo restando il pagamento dei costi dell'operazione cimiteriale.»

Illustrazione e motivazione

A Magenta la gratuità è oggi legata quasi esclusivamente a condizioni di indigenza o di disinteresse dei familiari (art. 7). Occorre, secondo noi, prevedere invece che la sola concessione per la tumulazione di resti ossei o ceneri in sepolture individuali sia gratuita, restando dovuti i costi e i diritti dell'operazione cimiteriale, indipendentemente dalla condizione economica della famiglia.



Si propone quindi di riconoscere la gratuità che riguarderebbe la sola concessione - restano dovuti i costi dell'operazione - per la tumulazione di resti o ceneri in un manufatto di famiglia già concesso. Si tratta di un caso frequente (il rientro di un familiare defunto altrove) e la misura ha un impatto contenuto sul bilancio comunale, a fronte di un beneficio significativo, in termini di equità ed economicità, percepito dal cittadino.

Emendamento 6

Estensione del termine di pagamento e rateizzazione

Articolo di riferimento: Art. 6, comma 3

Tipologia: Modificativo

Testo proposto

«Sostituire '15 giorni' con '30 giorni'. Per importi superiori a euro 1.000,00, su richiesta dell'interessato, il Dirigente competente può autorizzare la rateizzazione del pagamento fino a un massimo di 6 rate mensili.»

Illustrazione e motivazione

Il termine di 15 giorni per il pagamento risulta eccessivamente stringente in un momento di lutto, quando le famiglie devono già far fronte a numerosi adempimenti pratici ed emotivamente gravosi. L'emendamento estende il termine a 30 giorni e introduce, per gli importi più significativi, la possibilità di rateizzazione fino a 6 mensilità, aumentando l'equità sociale del sistema tariffario senza incidere sulla certezza dell'entrata per il Comune.

Emendamento 7

Effetti del mancato pagamento nel termine: mora anziché decadenza automatica

Articolo di riferimento: Art. 6, comma 3-bis

Tipologia: Aggiuntivo

Testo proposto

«Il mancato pagamento entro il termine di cui al comma 3 non comporta decadenza automatica dell'istanza, ma determina l'applicazione degli interessi di mora nella misura prevista dal Prontuario Tariffe e Diritti Comunali. La decadenza dell'istanza interviene esclusivamente nei casi di cui al comma 4.»

Illustrazione e motivazione

L'emendamento chiarisce la funzione del termine di pagamento introdotto al comma 3 (come modificato dall'emendamento proposto come nr. 6, che lo estende a 30 giorni), evitando l'automatismo per cui il semplice superamento del termine determinerebbe la decadenza dell'istanza. Si introduce invece un meccanismo di mora, proporzionato e reversibile, riservando la decadenza ai soli



casi già disciplinati dal comma 4: in questo modo si rende coerente l'articolazione dei termini previsti dall'art. 6 e si evita che un ritardo sanabile si traduca in una perdita irreversibile di diritti.

Emendamento 8

Termine per la decadenza per stato di abbandono e rateizzazione delle spese di manutenzione

Articolo di riferimento: Art. 47, comma 7

Tipologia: Modificativo

Testo vigente

«Risultando lo stato di abbandono e di incuria, protrattosi per almeno un anno e nonostante la diffida di cui al precedente comma, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.»

Testo proposto

Sostituire «protrattosi per almeno un anno» con «protrattosi per almeno diciotto mesi». Aggiungere, infine, il seguente periodo: «Su richiesta motivata dell'interessato che documenti comprovate difficoltà economiche del nucleo familiare, il Dirigente competente può autorizzare la rateizzazione delle spese di manutenzione straordinaria necessarie a sanare lo stato di abbandono, in non più di 12 rate mensili.»

Illustrazione e motivazione

Il termine di un anno per la dichiarazione di decadenza per incuria risulta più breve di analoghi termini utilizzati altrove nello stesso Regolamento: si vedano, ad esempio, i 6 mesi con ulteriore pubblicità nei mesi di ottobre-novembre di cui all'art. 58, comma 4, che tuttavia si affiancano a un periodo di abbandono complessivamente più lungo. Si propone pertanto un termine più congruo (18 mesi), unitamente a una misura di sostegno economico - la rateizzazione delle spese di manutenzione straordinaria - per le famiglie in difficoltà, in coerenza con lo spirito di tutela sociale già presente in altre parti del testo, in particolare all'art. 7.



SEZIONE C - GARANZIE PROCEDURALI E TUTELA DEI DIRITTI DEI CONCESSIONARI

emendamenti che introducono contraddittorio, motivazione, notifica e termini di garanzia nei procedimenti che incidono su diritti concessori.

Emendamento 9

Contraddittorio prima della decadenza per tentativo di lucro o donazione pro forma

Articolo di riferimento: Art. 40, comma 5

Tipologia: Modificativo

Testo proposto

«Qualora si riscontrino elementi indicativi di un tentativo di lucro o di una donazione anche pro forma, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Esaminate le controdeduzioni, il Dirigente competente, con provvedimento motivato, dichiara la decadenza della concessione con retrocessione al Comune del sepolcro; le spese di svuotamento e ripristino restano a carico del concessionario, del subentrante o dell'avente titolo.»

Illustrazione e motivazione

La norma vigente prevede una decadenza automatica, senza contraddittorio, in contrasto con i principi generali sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990. L'emendamento introduce un procedimento garantito - comunicazione dell'avvio, termine per le controdeduzioni, provvedimento motivato - evitando decadenze sommarie e riducendo il rischio che tali provvedimenti siano successivamente annullati in sede di ricorso.

Emendamento 10

Motivazione puntuale e termine di sanatoria per la decadenza per inadempienza

Articolo di riferimento: Art. 58, comma 1, lett. j)

Tipologia: Modificativo

Testo proposto

«La gravità dell'inadempienza deve essere specificamente motivata nel provvedimento di avvio del procedimento di decadenza, con indicazione dell'obbligo violato, delle conseguenze prodotte e del termine, non inferiore a 60 giorni, concesso all'interessato per sanare l'inadempienza prima dell'adozione del provvedimento definitivo.»

Illustrazione e motivazione



La clausola vigente, riferita alla “gravità dell’inadempienza” come presupposto di decadenza, è formulata in termini generici e si presta ad applicazioni discrezionali disomogenee. L’emendamento impone una motivazione puntuale - con indicazione dell’obbligo violato e delle conseguenze prodotte - e un congruo termine di sanatoria prima del provvedimento definitivo, riducendo il rischio di contenzioso e rafforzando la tenuta dei provvedimenti adottati.

Emendamento 11

Rideterminazione d’ufficio delle concessioni erroneamente perpetue: garanzie procedurali

Articolo di riferimento: Art. 67, commi 1 e 3

Tipologia: Modificativo

Testo proposto

Aggiungere, alla fine del comma 1, il seguente periodo: «Prima di procedere alla notifica di cui al presente comma, l’Ufficio Servizi Cimiteriali esperisce una ricerca degli aventi titolo mediante consultazione dell’Ufficio Anagrafe e dei registri dello stato civile.»

Al comma 3, sostituire le parole «per la durata di 60 giorni consecutivi» con le parole «per la durata di 180 (centottanta) giorni consecutivi».

Illustrazione e motivazione

L’art. 67 consente al Comune di ridurre a 99 anni, con provvedimento dirigenziale in autotutela, concessioni rilasciate dopo il 9 febbraio 1976 e ritenute, a giudizio dell’ufficio, erroneamente perpetue. Il cittadino può presentare osservazioni ai sensi della L. 241/1990, ma l’iniziativa e il relativo onere restano a suo carico; inoltre, la notifica avviene “agli aventi titolo rintracciabili”, per cui chi non viene rintracciato (eredi non aggiornati, indirizzi non noti) rischia di scoprire la riduzione del proprio diritto solo alla scadenza dei 99 anni, quando dovrà chiedere un rinnovo a pagamento.

Il termine di pubblicità attualmente previsto (60 giorni all’Albo) è inoltre più breve di quello previsto per procedimenti di analoga rilevanza patrimoniale, quali la decadenza (6 mesi, art. 58, comma 4) e la revoca (180 giorni, art. 55). L’emendamento allinea il termine di pubblicità a 180 giorni e impone un tentativo di notifica tramite l’Ufficio Anagrafe e i registri dello stato civile prima di considerare irreperibile l’avente titolo, rafforzando così le garanzie procedurali a parità di rilevanza dell’interesse inciso.

Emendamento 12

Concessioni plurime in unico manufatto: consenso dei concessionari e compensazione

Articolo di riferimento: Art. 69, commi 1, 2 e nuovo comma 3-bis

Tipologia: Modificativo

Testo proposto



Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Qualora più concessioni cimiteriali, rilasciate in tempi diversi, insistano su manufatti originariamente singoli ma successivamente resi doppi o multipli sotto il profilo strutturale o estetico (ad esempio mediante la realizzazione di un unico monumento o la posa di una lastra unica a chiusura di più colombari o tombe a terra), l'Amministrazione promuove la ricomposizione del rapporto concessorio mediante la stipulazione di un nuovo atto di concessione unico. La ricomposizione è perfezionata esclusivamente previo consenso scritto ed esplicito di tutti i concessionari coinvolti, da acquisirsi in occasione di: a) istanza di subentro, voltura o rinnovo presentata dai concessionari; b) richiesta di autorizzazione a operazioni di estumulazione straordinaria o riuso del manufatto ai sensi dell'articolo 41.»

Al comma 2, aggiungere in fine: «In assenza del consenso di cui al comma 1, non trova applicazione la tabella di cui al comma 3.»

Aggiungere il seguente comma 3-bis: «3-bis. Nei casi di cui alla tabella del comma 3 in cui la rimodulazione comporti la riduzione della durata di una concessione perpetua o comunque di durata superiore a quella risultante dalla rimodulazione, al concessionario è riconosciuto, in sede di successivo rinnovo del medesimo elemento cimiteriale, uno sconto pari al 30% sulla tariffa vigente al momento della richiesta, con le medesime modalità applicative previste dall'art. 67, comma 2.»

Illustrazione e motivazione

Il testo vigente qualifica la ricomposizione delle concessioni plurime come “su base volontaria” al comma 1, ma il comma 3 e la relativa tabella descrivono di fatto una rimodulazione automatica, attivata in occasione di un subentro, di un rinnovo o di una richiesta di estumulazione straordinaria: una contraddizione testuale tra volontarietà dichiarata e automatismo applicativo che è opportuno chiarire. Da qui la nostra proposta di emendamento.

Gli effetti concreti della tabella possono penalizzare il cittadino in modo significativo: ad esempio, quando una concessione perpetua e una a termine con meno di 20 anni residui insistono sullo stesso manufatto, l'esito previsto è l'allineamento di entrambe a soli 20 anni, così che il titolare della concessione perpetua vede il proprio diritto ridotto da illimitato a 20 anni per una circostanza - la condivisione del manufatto - che non dipende dalla sua volontà, senza alcun indennizzo. Analogamente, quando una concessione con residuo superiore a 20 anni si combina con una di residuo inferiore, entrambe vengono allineate alla media (in eccesso), e il concessionario con la durata più lunga perde anni di diritto d'uso già pagati, senza rimborso.

L'emendamento richiede il consenso scritto ed esplicito di tutti i concessionari coinvolti prima di applicare la rimodulazione; in assenza di consenso, mantiene per ciascuna concessione la propria scadenza originaria; e prevede, nei casi in cui la rimodulazione riduca comunque una concessione perpetua o di lunga durata, uno sconto del 30% sul rinnovo, analogo a quello già introdotto per l'art. 67.

Emendamento 13



Regolarizzazione per immemoriale: termine congruo per l'adeguamento delle sepolture fatiscenti

Articolo di riferimento: Art. 66, nuovo comma 10-bis

Tipologia: Aggiuntivo

Testo proposto

«10-bis. Nei casi di sepolture riconosciute come fatiscenti, l'obbligo di adeguamento decorre entro un termine massimo di 12 mesi dalla comunicazione del provvedimento di riconoscimento del titolo, salvo comprovati motivi ostativi.»

Illustrazione e motivazione

La procedura di regolarizzazione per immemoriale comporta già, di per sé, oneri probatori ed economici significativi a carico del cittadino (atto di notorietà, ricostruzione di documentazione storica spesso mancante anche negli archivi comunali). Il comma 10 dell'art. 66 impone inoltre, per le sepolture riconosciute fatiscenti, l'impegno immediato ai lavori di sistemazione una volta ottenuto il riconoscimento del titolo: chi ha appena regolarizzato una posizione storica ereditata si troverebbe così esposto, senza gradualità, a un nuovo onere manutentivo immediato. L'emendamento introduce un termine congruo (12 mesi) per l'adeguamento, evitando che il riconoscimento di un diritto si traduca subito in un ulteriore onere non sostenibile nei tempi.

Emendamento 14

Tutela dei diritti pregressi: termine più ampio e informativa attiva ai concessionari

Articolo di riferimento: Art. 70, comma 2 e nuovo comma 2-bis

Tipologia: Modificativo

Testo proposto

Sostituire, al comma 2, le parole «entro un anno» con le parole «entro ventiquattro mesi».
Aggiungere il seguente comma 2-bis: «2-bis. Il Comune assicura, per l'intero periodo di cui al comma 2, un'informativa attiva ai concessionari noti, mediante comunicazione scritta e affissione presso il cimitero comunale.»

Illustrazione e motivazione

Il comma 2 dell'art. 70 concede un solo anno, dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento, per presentare al Comune la documentazione comprovante diritti sorti sotto la disciplina previgente: un termine breve per una platea di destinatari spesso composta da persone anziane o da eredi non organizzati, che potrebbero non venire a conoscenza per tempo della nuova norma né della necessità di attivarsi. L'emendamento porta il termine ad almeno 24 mesi - in coerenza, del resto, con il termine già previsto per la voltura volontaria all'art. 49 - e prevede un'informativa attiva ai concessionari noti, e non la sola pubblicazione all'Albo Pretorio, attraverso affissione al cimitero per l'intero periodo e comunicazione scritta a chi risulti già censito negli archivi comunali. In questo modo si evita che i cittadini perdano diritti acquisiti per mera mancata conoscenza della norma.



Emendamento 15

Comunicazione diretta ai concessionari per gli atti individuali pregiudizievoli

Articolo di riferimento: Art. 8, nuovo comma 3

Tipologia: Aggiuntivo

Testo proposto

«Per gli atti che riguardano individualmente un concessionario (scadenza, decadenza, rideterminazione della durata, avvio di procedimenti sanzionatori), il Comune assicura, ove il destinatario sia noto, la comunicazione diretta a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, in aggiunta alle forme di pubblicità di cui al presente articolo.»

Illustrazione e motivazione

Numerosi articoli del Regolamento (tra gli altri, gli artt. 42, 55, 58 e 67) fanno discendere effetti pregiudizievoli per il concessionario dalla sola pubblicazione all'Albo Pretorio e dall'affissione in loco, anche quando il destinatario sia in realtà noto e rintracciabile. Una comunicazione diretta, quando possibile, riduce sensibilmente il rischio che i cittadini perdano diritti per mera mancata conoscenza dell'atto, rafforzando in modo trasversale le garanzie procedurali introdotte dagli altri emendamenti del presente pacchetto.



SEZIONE D - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

emendamento in materia di materiali funerari a ridotto impatto ambientale.

Emendamento 16

Promozione di materiali funebri a ridotto impatto ambientale

Articolo di riferimento: Art. 31

Tipologia: Aggiuntivo

Testo proposto

«Il Comune promuove l'utilizzo di casse, imbottiture e materiali di corredo funebre a ridotto impatto ambientale e con maggiore biodegradabilità, compatibilmente con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti.»

Illustrazione e motivazione

Il testo attuale si limita a un accenno alla neutralizzazione dei liquidi cadaverici (comma 5), senza affrontare in modo organico il tema della sostenibilità dei materiali funerari, questione su cui numerosi Comuni italiani ed europei si sono già dotati di indirizzi specifici. L'emendamento ha carattere programmatico e non impone obblighi diretti ai privati.



SEZIONE E - DISPOSIZIONI TECNICHE E ORGANIZZATIVE

emendamenti di natura più puntualmente tecnico-applicativa, relativi a procedure, termini e servizi specifici.

Emendamento 17

Procedura di bando per la preassegnazione a viventi ultrasessantenni e per le traslazioni

Articolo di riferimento: Art. 40, nuovo comma 7-bis

Tipologia: Aggiuntivo

Testo proposto

«7-bis. Nei limiti della disponibilità stabilita dal Piano Regolatore Cimiteriale, il Comune può bandire periodicamente una procedura di preassegnazione di sepolture private riservata ai soggetti di cui al comma 7 e alla traslazione di salme già aventi titolo alla sepoltura nel cimitero comunale. L'assegnazione avviene secondo il seguente ordine di priorità: a) richieste inerenti la traslazione di salme già tumulate nel cimitero comunale e del coniuge vivente titolare o avente titolo alla concessione; b) richieste di residenti viventi che abbiano compiuto 70 anni di età; c) richieste di non residenti aventi titolo alla sepoltura nel cimitero comunale. A parità di priorità, le domande sono ordinate secondo la data, l'ora e il numero di protocollo di presentazione. Il bando disciplina altresì la gestione delle istanze nelle more della realizzazione delle sepolture assegnate.»

Illustrazione e motivazione

L'art. 40, comma 7, prevede la concessione in deroga a favore di ultrasessantenni senza parenti entro il quarto grado, ma non ne definisce la procedura applicativa. L'emendamento introduce una sorta di procedura strutturata, con criteri oggettivi e pubblici, riducendo la discrezionalità applicativa e prevenendo possibili contenziosi.

Emendamento 18

Termine di validità delle istanze per sepolture collettive

Articolo di riferimento: Art. 40, nuovo comma

Tipologia: Aggiuntivo

Testo proposto

«Le richieste di assegnazione di aree per la realizzazione di sepolture private a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, di cui all'art. 39, hanno validità di 2 (due) anni dalla data di protocollo dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di assegnazione per indisponibilità di aree ovvero in presenza di rinuncia espressa, le istanze sono archiviate d'ufficio, salva la facoltà del richiedente di presentare nuova istanza.»



Illustrazione e motivazione

L'emendamento vuole evitare l'accumulo indefinito di istanze pendenti e dare certezza sui tempi sia ai cittadini sia agli uffici competenti.

Emendamento 19

Servizio di ricerca online del luogo di sepoltura

Articolo di riferimento: Nuovo art. 8-ter

Tipologia: Aggiuntivo

Testo proposto

«Art. 8-ter - Servizio di ricerca del luogo di sepoltura

- 1. Il Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rende disponibile, anche in modalità telematica tramite il sito istituzionale, un servizio di ricerca che consenta ai cittadini di individuare il luogo di sepoltura dei defunti, limitatamente ai dati necessari a tale scopo, con esclusione di dati sensibili o giudiziari.*
- 2. Le modalità di accesso al servizio e le misure di sicurezza a tutela dei dati sono definite con apposito atto del Responsabile del Servizio Cimiteriale.*
- 3. È vietato il riutilizzo dei dati resi disponibili tramite il servizio di cui al presente articolo per finalità diverse dalla ricerca del luogo di sepoltura.»*

Illustrazione e motivazione

Riteniamo che occorra prevedere la pubblicazione online, con regole tecniche di sicurezza, dei soli dati necessari a individuare il luogo di sepoltura, e vietare il riutilizzo dei dati per altre finalità. Si tratta di un servizio concreto, spesso richiesto da chi cerca la tomba di un parente, che si inserisce coerentemente nell'impegno alla digitalizzazione già proposto in Sezione A: l'emendamento lo introduce come articolo dedicato, con ovvie cautele sul trattamento dei dati e sul divieto di riuso.

Emendamento 20

Durata dei colombari e gestione della salma non mineralizzata

Articolo di riferimento: Art. 42, comma 5 e nuovo comma 7-bis

Tipologia: Modificativo

Testo proposto

Sostituire il trattino relativo ai colombari con il seguente: «- in 40 anni per i colombari. È ammesso il rinnovo alla scadenza del termine di concessione originario, per una sola volta e per un periodo non superiore alla durata originaria, in caso di scadenza senza tumulazione di un secondo cadavere. In ogni caso, qualora nel colombaro sia avvenuta la tumulazione di un secondo feretro, la scadenza della concessione non potrà avere luogo prima che siano decorsi 20 anni da tale ultima tumulazione, al fine di garantire il completamento del periodo ordinario di estumulazione;»



Aggiungere il seguente comma 7-bis: «7-bis. Qualora, alla scadenza della concessione o del relativo rinnovo, il cadavere tumulato in loculo non risulti completamente mineralizzato, si applica quanto previsto dall'articolo 35, comma 8, e il concessionario o gli aventi titolo non sono tenuti al pagamento di una nuova concessione ai sensi dell'articolo 43, ma unicamente al pagamento delle spese relative all'operazione cimiteriale di reinumazione in campo indecomposti o di cremazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31, comma 4, per l'inumazione in campo comune.»

Illustrazione e motivazione

Trent'anni sono un termine breve per un loculo stagno: nei loculi chiusi la decomposizione è spesso più lenta che nella terra, per assenza di ossigeno e di microrganismi del suolo, e i fenomeni di salma indecomposta o saponificata oltre i 20-30 anni sono un problema tecnico noto e diffuso nei cimiteri italiani. Non a caso in altri regolamenti anche di Comuni vicini viene fissata per i loculi epigei e ipogei una durata di 40 anni, rinnovabile per un periodo pari alla durata originaria (fino a 80 anni complessivi), contro i 30+10=40 anni massimi attualmente previsti a Magenta.

Il rinnovo, inoltre, non è gratuito (art. 42, comma 6): se a 30 anni il corpo non è mineralizzato, la famiglia deve pagare nuovamente per mantenerlo nello stesso loculo, non per scelta ma perché la salma non è ancora trattabile come resti ossei. Il confronto interno al Regolamento evidenzia una disparità di trattamento: per l'inumazione in campo comune, se il cadavere non è mineralizzato allo scadere del turno, la soluzione prevista è la reinumazione gratuita in campo indecomposti per altri 5 anni (art. 31, comma 4); per i loculi non esiste un percorso analogo, e la famiglia rischia, se manca la finestra di rinnovo, di dover stipulare ex novo una concessione a tariffa piena ai sensi dell'art. 43, per un ritardo dovuto a un fenomeno biologico che non dipende da lei.

L'emendamento estende quindi la durata base dei colombari da 30 a 40 anni, allineandola ai tempi reali di mineralizzazione nei loculi stagni, e prevede che, in caso di mancata mineralizzazione alla scadenza, la famiglia sia tenuta solo al costo dell'operazione cimiteriale di reinumazione o cremazione, e non al pagamento di una nuova concessione a tariffa piena, in coerenza con il principio già applicato dall'art. 31, comma 4, per l'inumazione in campo comune.

Emendamento 21

Deroga agli orari ordinari per il trasporto funebre in casi eccezionali

Articolo di riferimento: Art. 16

Tipologia: Aggiuntivo

Testo proposto

«In deroga a quanto previsto dal presente articolo, in presenza di comprovate esigenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico, di necessità e urgenza o di altre circostanze eccezionali debitamente motivate, il competente ufficio comunale può autorizzare lo svolgimento del trasporto funebre anche nei giorni e negli orari ordinariamente esclusi.»



Illustrazione e motivazione

L'emendamento introduce una clausola di salvaguardia che consente all'ufficio comunale competente di autorizzare, in presenza di esigenze eccezionali debitamente motivate, lo svolgimento del trasporto funebre anche al di fuori dei giorni e degli orari ordinariamente previsti, così da gestire situazioni straordinarie senza dover ricorrere, di volta in volta, a una modifica del Regolamento.

Emendamento 22

Rapporto tra provvedimento sindacale sugli orari generali e determinazione dell'orario del singolo funerale

Articolo di riferimento: Art. 14, comma 1

Tipologia: Modificativo

Testo proposto

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento di cui al presente comma disciplina le fasce orarie generali di svolgimento dei trasporti e dei servizi funebri sul territorio comunale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, in ordine alla determinazione dell'orario del singolo funerale d'intesa con il ministro di culto competente, ove il funerale sia religioso.»

Illustrazione e motivazione

Il Regolamento disciplina la materia degli orari in due articoli distinti: l'art. 14, comma 1, attribuisce al Sindaco la fissazione, con provvedimento generale, delle fasce orarie di svolgimento dei servizi, degli orari di arrivo ai cimiteri e dei giorni di sospensione; l'art. 15, comma 3, prevede invece che l'orario del singolo funerale sia comunicato dai familiari o dall'incaricato dell'impresa funebre previo accordo con il parroco, se il funerale è religioso, con intervento dell'Ufficio dello Stato Civile solo in caso di più funerali concomitanti nello stesso giorno.

La formulazione dell'art. 14, comma 1, lett. a) - "orari di svolgimento dei servizi" - risulta tuttavia ambigua e potenzialmente sovrapposta all'art. 15, potendo essere letta come un potere sindacale di fissare l'orario dei singoli funerali, scavalcando l'intesa con la parrocchia. L'emendamento vuole chiarire che il provvedimento sindacale disciplina le sole fasce orarie generali, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 per il singolo funerale.